

Articolo 13 - Sanzioni		
Original	Basic	Chain
Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n.689, le sanzioni amministrative elencate nella tabella riportata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e, per quanto non previsto della suddetta tabella, le disposizioni dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.	Se un fatto non è considerato reato dalla legge, le violazioni delle regole di questo Regolamento possono comportare sanzioni amministrative. Queste sanzioni sono indicate nella tabella dell'Allegato A, che fa parte di questo Regolamento. Per le violazioni non specificate nella tabella, si applicano le norme dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.	Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le sanzioni amministrative si applicano alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Queste sanzioni figurano nella tabella riportata nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente Regolamento. Le sanzioni si applicano nelle forme e con le modalità che la Legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede. Per quanto non è previsto da questa tabella, si applicano le disposizioni dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

BASIC REVIEW		
Reviewer:	Jurist2	
Time:	72	
juridically_equivalent:	3	
preference:	simplified	
original_text_comment:	più preciso	
simplified_text_comment:	nan	

CHAIN REVIEW		
Reviewer:	Jurist1	
Time:	54	
juridically_equivalent:	4	
preference:	original	
original_text_comment:	nan	
simplified_text_comment:	nan	

Original

In relazione agli obiettivi di cui all'art.1 il Regolamento interviene nei seguenti modi:

- favorisce il rinnovo degli impianti di riscaldamento ad uso civile, laddove alimentati con combustibili caratterizzati da elevate emissioni atmosferiche, al fine di abbattere le polveri da questi generate;
- introduce azioni volte al contenimento della dispersione energetica, ovvero al contenimento delle emissioni di CO2, per esercizi commerciali, pubblici esercizi ed edifici aperti al pubblico;
- favorisce il rinnovo dei generatori di corrente, laddove alimentati con combustibili caratterizzati da elevate emissioni atmosferiche, utilizzati precipuamente presso attività commerciali svolte su area pubblica;
- introduce misure precauzionali per la conduzione dei cantieri di lavoro in città, nell'ottica di contenimento delle polveri generate a scala locale;
- dispone prescrizioni in tema di divieto di fumo e di combustioni all'aperto;
- favorisce la diffusione sul territorio comunale di infrastrutture di ricarica elettrica, in linea con i provvedimenti viabilistici vigenti.

Articolo 2 - Aree di intervento

Basic

Il Regolamento, in relazione agli obiettivi dell'articolo 1, agisce nei seguenti modi:

- Promuove il rinnovo degli impianti di riscaldamento per uso civile che utilizzano combustibili con alte emissioni, per ridurre le polveri generate.
- Introduce azioni per ridurre la dispersione energetica e le emissioni di CO2 negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici aperti al pubblico.
- Favorisce il rinnovo dei generatori di corrente che usano combustibili con alte emissioni, soprattutto nelle attività commerciali su area pubblica.
- Introduce misure precauzionali per la gestione dei cantieri di lavoro in città, per limitare le polveri a livello locale.
- Stabilisce divieti di fumo e di combustioni all'aperto.
- Promuove la creazione di infrastrutture di ricarica elettrica nel comune, in accordo con le norme viabilistiche attuali.

Chain

In relazione agli obiettivi di cui all'art. 1, il Regolamento interviene nei seguenti modi:

- Il Regolamento favorisce il rinnovo degli impianti di riscaldamento ad uso civile, quando alimentati con combustibili ad alte emissioni atmosferiche. Questo serve a ridurre le polveri generate.
- Il Regolamento introduce azioni per contenere la dispersione energetica e le emissioni di CO2. Queste azioni riguardano esercizi commerciali, pubblici esercizi ed edifici aperti al pubblico.
- Il Regolamento favorisce il rinnovo dei generatori di corrente, quando alimentati con combustibili ad alte emissioni atmosferiche. Questi generatori vengono utilizzati principalmente presso attività commerciali svolte su area pubblica.
- Il Regolamento introduce misure precauzionali per gestire i cantieri di lavoro in città. Queste misure servono a contenere le polveri generate a livello locale.
- Il Regolamento dispone prescrizioni sul divieto di fumo e di combustioni all'aperto.
- Il Regolamento favorisce la diffusione sul territorio comunale di infrastrutture di ricarica elettrica, in linea con i provvedimenti viabilistici vigenti.

BASIC REVIEW

Reviewer: Jurist2

Time: 225

juridically_equivalent: 4

preference: original

original_text_comment:

nan

simplified_text_comment:

nan

CHAIN REVIEW

Reviewer: Jurist1

Time: 195

juridically_equivalent: 4

preference: original

original_text_comment:

Il testo A ha un linguaggio più formale e giuridico.

simplified_text_comment:

Inutile ripetizione della parola "Regolamento" ad inizio di ogni frase.

Original

In considerazione del ricorrente superamento dei limiti normativi di concentrazione del particolato atmosferico, degli ossidi di azoto e, più in generale, del deterioramento della qualità dell'aria della Città di Milano, il presente Regolamento introduce, nel rispetto dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, limitazioni alle attività che generano emissioni atmosferiche, nell'ottica di salvaguardia della qualità dell'aria e di risparmio energetico ovvero di contenimento del degrado ambientale, in ottemperanza a quanto previsto dall'Art.3-ter Parte I Dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambiente): "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale."

Il presente Regolamento è approvato in forza dell'articolo 7 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza (...)", nonché del successivo articolo 50, comma 7-ter, in cui viene specificato che "nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo (situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana), i comuni possono adottare regolamenti".

Le norme qui contenute si conformano alle disposizioni generali di legge e ai provvedimenti deliberativi di applicazione delle stesse e si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.

Articolo 1 – Oggetto e obiettivi

Basic

A causa del superamento dei limiti di inquinamento dell'aria a Milano, questo Regolamento introduce delle restrizioni sulle attività che producono emissioni. L'obiettivo è proteggere la qualità dell'aria e risparmiare energia, seguendo le norme ambientali.

Secondo l'Art. 3-ter del Dlgs 152/2006, tutti, enti pubblici e privati, devono garantire la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi. Questo deve avvenire attraverso azioni preventive e correttive, dando priorità alla fonte dei danni. Inoltre, si applica il principio "chi inquina paga", come stabilito dal Trattato delle unioni europee.

Questo Regolamento è approvato in base all'articolo 7 del D.lgs. n. 267/2000, che permette ai comuni e alle province di adottare regolamenti nelle loro aree di competenza. Inoltre, l'articolo 50, comma 7-ter, consente ai comuni di adottare regolamenti in situazioni di degrado del territorio e dell'ambiente.

Le norme di questo Regolamento seguono le leggi e i provvedimenti esistenti e si integrano con i regolamenti comunali attuali.

Chain

In considerazione del ricorrente superamento dei limiti normativi di concentrazione del particolato atmosferico, degli ossidi di azoto e, più in generale, del deterioramento della qualità dell'aria della Città di Milano, il presente Regolamento introduce limitazioni alle attività che generano emissioni atmosferiche. Queste limitazioni servono a salvaguardare la qualità dell'aria e a promuovere il risparmio energetico, ovvero a contenere il degrado ambientale. Questo è in conformità a quanto previsto dall'Art. 3-ter Parte I del Dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambiente). Tale articolo afferma: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio 'chi inquina paga' che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale."

Il presente Regolamento approva in base all'articolo 7 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Questo articolo stabilisce che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza (...)", e del successivo articolo 50, comma 7-ter. Quest'ultimo specifica che "nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo (situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana), i comuni possono adottare regolamenti".

Le norme qui contenute si conformano alle disposizioni generali di legge e ai provvedimenti deliberativi che applicano le stesse. Inoltre, le norme si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.

BASIC REVIEW
Reviewer: Jurist2
Time: 110
juridically_equivalent: 3
preference: simplified
original_text_comment:
nan
simplified_text_comment:
nan

CHAIN REVIEW
Reviewer: Jurist1
Time: 390
juridically_equivalent: 2
preference: simplified
original_text_comment:
Il testo B ha linguaggio giuridico più puntuale e contiene il riferimento al "rispetto dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali".
simplified_text_comment:
Il testo ha riporta costruzioni linguistiche errate. Si segnala, rispetto al testo B, l'assenza del riferimento al "rispetto dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali".

Articolo 5 - Chiusura delle porte per esercizi commerciali e pubblici esercizi		
Original	Basic	Chain
<p>Per gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici aperti al pubblico nei quali sia attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva, di qualsiasi potenza termica nominale, è fatto obbligo, a far data dal 1 gennaio 2022, di tenere isolato il locale climatizzato; conseguentemente non è ammessa l'apertura costante dei varchi di accesso del pubblico verso i locali interni. In alternativa alle ordinarie porte, sono ammessi dispositivi di ingresso che garantiscono comunque l'isolamento termico degli ambienti (a titolo esemplificativo: porte a bussola) e dispositivi a barriera d'aria.</p> <p>I dispositivi a barriera d'aria, di cui al comma 1 del presente articolo, devono rispettare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- devono essere installati a regola d'arte;- il relativo flusso d'aria non deve essere riscaldato tramite resistenza elettrica;- devono garantire che la larghezza della barriera d'aria risulti non inferiore alla larghezza dell'apertura dell'esercizio commerciale verso l'esterno;- devono essere progettati per garantire una velocità del flusso d'aria al suolo (determinata conformemente alle norme tecniche vigenti) non inferiore a 2 m/s. <p>Sono sottratti all'obbligo di cui al comma 1 gli esercizi i cui accessi prospettano su spazi comuni di distribuzione separati dall'esterno e climatizzati.</p> <p>Nel caso di dispositivi a barriera d'aria già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non conformi alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, essi devono essere opportunamente adeguati o dismessi entro e non oltre il 1 giugno 2022.</p>	<p>Dal 1 gennaio 2022, gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici aperti al pubblico con impianti di climatizzazione devono mantenere isolati i locali climatizzati. Non è permesso tenere aperti i varchi di accesso al pubblico verso i locali interni. In alternativa alle normali porte, si possono usare dispositivi di ingresso che garantiscono l'isolamento termico, come le porte a bussola e i dispositivi a barriera d'aria.</p> <p>I dispositivi a barriera d'aria devono rispettare questi requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Devono essere installati correttamente.- Non devono riscaldare il flusso d'aria con resistenze elettriche.- La larghezza della barriera d'aria deve essere almeno uguale a quella dell'apertura dell'esercizio commerciale verso l'esterno.- Devono garantire una velocità del flusso d'aria al suolo di almeno 2 m/s, secondo le norme tecniche vigenti. <p>Sono esentati da questo obbligo gli esercizi con accessi che si affacciano su spazi comuni climatizzati e separati dall'esterno.</p> <p>Se i dispositivi a barriera d'aria sono già installati e non rispettano i requisiti sopra indicati, devono essere adeguati o rimossi entro il 1 giugno 2022.</p>	<p>Per gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici aperti al pubblico nei quali è attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva, di qualsiasi potenza termica nominale, è obbligatorio, a partire dal 1 gennaio 2022, mantenere isolato il locale climatizzato. Di conseguenza, non è ammessa l'apertura costante dei varchi di accesso del pubblico verso i locali interni. In alternativa alle ordinarie porte, i gestori possono utilizzare dispositivi di ingresso che garantiscono comunque l'isolamento termico degli ambienti. A titolo esemplificativo, si possono utilizzare porte a bussola e dispositivi a barriera d'aria.</p> <p>I gestori devono installare i dispositivi a barriera d'aria, di cui al comma 1 del presente articolo, rispettando i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- devono installare a regola d'arte;- il relativo flusso d'aria non deve riscaldarsi tramite resistenza elettrica;- devono garantire che la larghezza della barriera d'aria risulti non inferiore alla larghezza dell'apertura dell'esercizio commerciale verso l'esterno;- devono progettarsi per garantire una velocità del flusso d'aria al suolo (determinata secondo le norme tecniche vigenti) non inferiore a 2 m/s. <p>Gli esercizi i cui accessi si affacciano su spazi comuni di distribuzione separati dall'esterno e climatizzati sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1.</p> <p>Nel caso di dispositivi a barriera d'aria già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non conformi alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, i gestori devono adeguarli o dismetterli entro e non oltre il 1 giugno 2022.</p>

BASIC REVIEW
Reviewer: Jurist1
Time: 122
juridically_equivalent: 3
preference: simplified
original_text_comment: nan
simplified_text_comment:
Il testo A presenta linguaggio tecnico e giuridico poco appropriato.

CHAIN REVIEW
Reviewer: Jurist2
Time: 105
juridically_equivalent: 4
preference: original
original_text_comment: nan
simplified_text_comment: nan

Original		Articolo 6 - Commercio su aree pubbliche	Chain
A far data dal 1 gennaio 2022, per le attività di commercio su aree pubbliche, diverse dalle attività di cui al comma 2, è fatto divieto di utilizzare generatori di corrente (gruppi elettrogeni) dotati di motore a combustione interna.		Dal 1 gennaio 2022, chi svolge attività di commercio su aree pubbliche non può usare generatori di corrente (gruppi elettrogeni) con motore a combustione interna, tranne per alcune eccezioni.	A partire dal 1 gennaio 2022, il gestore vieta di utilizzare generatori di corrente (gruppi elettrogeni) dotati di motore a combustione interna per le attività di commercio su aree pubbliche, diverse dalle attività di cui al comma 2.
A far data dal 1 ottobre 2022, per le attività di commercio o somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche che necessitano di sistemi per la conservazione, la refrigerazione o la cottura degli alimenti, è fatto divieto di utilizzare le seguenti fattispecie di generatori di corrente (gruppi elettrogeni) dotati di motore a combustione interna: - alimentati a gasolio; - alimentati a miscela benzina/olio con motore a due tempi.		Dal 1 ottobre 2022, chi vende o somministra cibi su aree pubbliche e ha bisogno di sistemi per conservare, refrigerare o cuocere gli alimenti non può usare i seguenti tipi di generatori di corrente: - quelli alimentati a gasolio; - quelli alimentati a miscela benzina/olio con motore a due tempi.	A partire dal 1 ottobre 2022, il gestore vieta di utilizzare le seguenti tipologie di generatori di corrente (gruppi elettrogeni) dotati di motore a combustione interna per le attività di commercio o somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche che necessitano di sistemi per la conservazione, la refrigerazione o la cottura degli alimenti: - generatori alimentati a gasolio; - generatori alimentati a miscela benzina/olio con motore a due tempi.
Per i generatori di corrente deve essere presente pertinente documentazione tecnica comprovante la tipologia del motore o del carburante utilizzato.		È necessario avere la documentazione tecnica che dimostri il tipo di motore o carburante usato per i generatori di corrente.	Per i generatori di corrente deve essere presente la documentazione tecnica pertinente che comprovi la tipologia del motore o del carburante utilizzato.
In caso di autoveicoli attrezzati ad uso negozio che fanno uso di generatori di corrente vigono le seguenti regole: - se i generatori di corrente sono integrati all'autoveicolo, gli obblighi di cui al comma 2 decorrono a far data dal 1 ottobre 2028; - in caso di generatori esterni agli autoveicoli si applicano gli obblighi e le scadenze cui al comma 2.		Per gli autoveicoli attrezzati come negozi che usano generatori di corrente, ci sono queste regole: - se i generatori sono integrati nell'autoveicolo, le regole del comma 2 iniziano a valere dal 1 ottobre 2028; - se i generatori sono esterni all'autoveicolo, si applicano le regole e le scadenze del comma 2.	In caso di autoveicoli attrezzati ad uso negozio che fanno uso di generatori di corrente, vigono le seguenti regole: - se i generatori di corrente sono integrati all'autoveicolo, gli obblighi di cui al comma 2 decorrono a partire dal 1 ottobre 2028; - in caso di generatori esterni agli autoveicoli, si applicano gli obblighi e le scadenze di cui al comma 2.
A far data dal 1 gennaio 2022, per i concessionari delle attività di commercio su aree pubbliche extramercato con posteggio (così come individuati all'art. 21 del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche del Comune di Milano), che operano nella medesima località per almeno quattro giorni settimanali, è fatto divieto di utilizzare impianti autonomi di erogazione di energia elettrica sostitutivi dell'allacciamento alla rete elettrica. Gli adempimenti necessari all'allacciamento alla rete elettrica, nonché i relativi oneri economici sono a carico dei suddetti concessionari.		Dal 1 gennaio 2022, i concessionari che svolgono attività di commercio su aree pubbliche extramercato con posteggio (come indicato nell'art. 21 del Regolamento per il commercio su aree pubbliche del Comune di Milano) e che operano nella stessa località per almeno quattro giorni alla settimana non possono usare impianti autonomi di energia elettrica al posto dell'allacciamento alla rete elettrica. I concessionari devono occuparsi degli adempimenti e dei costi per l'allacciamento alla rete elettrica.	A partire dal 1 gennaio 2022, il gestore vieta di utilizzare impianti autonomi di erogazione di energia elettrica sostitutivi dell'allacciamento alla rete elettrica per i concessionari delle attività di commercio su aree pubbliche extramercato con posteggio (così come individuati all'art. 21 del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche del Comune di Milano), che operano nella stessa località per almeno quattro giorni settimanali. Gli adempimenti necessari all'allacciamento alla rete elettrica, così come i relativi oneri economici, ricadono sui suddetti concessionari.

BASIC REVIEW		CHAIN REVIEW
Reviewer: Jurist1		Reviewer: Jurist2
Time: 175		Time: 47
juridically_equivalent: 4		juridically_equivalent: 4
preference: simplified		preference: simplified
original_text_comment:		original_text_comment:
nan		nan
simplified_text_comment:		simplified_text_comment:
nan		nan
Il testo B presenta costruzioni grammaticali non frequenti nel linguaggio giuridico (es. chi svolge...non può; chi vende...ha bisogno).		